



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Roma, 14 marzo 2019

Alla Camera dei Deputati
IX Commissione
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
ROMA

OGGETTO: **AG 73** - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
AG 74 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Con riferimento alla richiesta formulata da codesta Commissione, il 6 marzo u.s., di acquisire una memoria scritta in relazione all'esame degli atti del Governo riportati in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In merito all'**AG 73** - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea - si sottolinea che la direttiva europea che viene recepita dallo schema di decreto, riguarda, in particolare, gli aspetti relativi alla progettazione, costruzione, immissione sul mercato, esercizio, manutenzione e al rinnovo dei sistemi e dei mezzi ferroviari, oltre che le modalità con le quali tutti gli elementi costituenti il sistema ferroviario interagiscono tra loro al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto ferroviario. L'obiettivo che si propone la direttiva è di semplificare ed uniformare l'insieme di regole tecniche e autorizzazioni che regolano questo complesso sistema, superando in questo modo il precedente sistema normativo, caratterizzato da una elevata frammentazione tra l'Agenzia ferroviaria europea e le autorità nazionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Lo schema di decreto legislativo in parola stabilisce le modalità per realizzare l'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, attraverso la definizione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica per i servizi di trasporto ferroviario dell'Unione. Le modalità previste riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.

Atteso l'ambito di applicazione dello schema in argomento, questo Dipartimento non ha particolari osservazioni da formulare.

In relazione all' **AG 74** - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie - si evidenzia che la direttiva europea, che viene recepita dallo schema di decreto, rappresenta una rielaborazione, con modifiche, della direttiva 2004/49/CE, che aveva istituito un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie, armonizzando il contenuto delle norme di sicurezza, la certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, le funzioni e il ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e alle indagini sugli incidenti.

Lo schema di decreto legislativo che recepisce la più recente direttiva si applica all'intero sistema ferroviario, che è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura e del traffico, nonché l'interazione fra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario.

Si evidenzia che, poiché questo schema di provvedimento tratta la sicurezza dell'intero sistema ferroviario, esso va ad interfacciarsi con aspetti di competenza istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quali la prevenzione degli incendi e il soccorso pubblico. Infatti, come opportunamente previsto all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, restano ferme le specifiche competenze del Ministero dell'Interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Per meglio circoscrivere la declinazione di tali competenze nello specifico ambito ferroviario, si ritiene utile preliminarmente richiamare, relativamente alla materia della prevenzione incendi, la legge 26 aprile 1974, n. 191, recante la “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”. In particolare, in considerazione della specialità del settore delle infrastrutture ferroviarie, l'articolo 33 della predetta legge, stabilisce che in materia di prevenzione incendi, per le opere e gli impianti ferroviari, il *“controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori - dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonché del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi”*.

Sulla base di tale norma si è operata una distinzione tra attività ferroviarie o strettamente connesse (depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, ecc) ed attività residuali (centrali di produzione calore, locali commerciali, uffici, ecc): le prime soggette all'articolo 33 della legge 191 e le altre soggette alle procedure amministrative ed ai controlli generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 si è, inoltre, ulteriormente ampliata la sfera di attività del Corpo nazionale in ambito ferroviario in quanto, tra le nuove attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state inserite anche le stazioni ferroviarie con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 metri quadri e le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 metri.

Sulla permanenza in vigore dell'articolo 33 della legge 26 aprile 1974, n. 191, si è di recente espresso il Consiglio di Stato – Sezione I - con il parere n. 464 del 19 febbraio 2019 che ha, peraltro, evidenziato come nell'ambito di competenza dei vigili del fuoco rientrino anche gli impianti ferroviari in esercizio a soggetti diversi dall'allora Azienda autonoma FS, ora RFI.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

In merito agli aspetti di soccorso pubblico, si ricorda che la direttiva n. 1636 del 2 maggio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – concernente indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, individua, in caso di incidenti ferroviari con convogli passeggeri, gli enti e gli organismi chiamati ad intervenire, le modalità di comunicazione dell'evento e il flusso informativo, la gestione dell'intervento sul luogo dell'incidente, l'assistenza e l'informazione alla popolazione, l'attivazione di un centro di coordinamento. E' da sottolineare che, per garantire il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle diverse componenti che intervengono, la predetta direttiva stabilisce che le funzioni di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), fin dai primi momenti dell'emergenza, siano assunte dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Infine, si evidenzia che, oltre al già richiamato articolo 2, comma 2, anche l'articolo 20 dell'AG 74, concernente l'Organismo investigativo nazionale istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si attiva in caso di incidenti o inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario, al comma 6, fa espresso richiamo anche alle specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, si precisa che il predetto Nucleo svolge, tra l'altro, attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause d'incendio e di esplosione, anche in ambito internazionale, e fornisce supporto all'autorità giudiziaria e collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse al verificarsi di sinistri caratterizzati da incendio e/o esplosione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Mulas